

*Avv. Corrado V. Giuliano*  
*Avv. Nicola Giudice*  
*Via Massimo D'Azeglio, 27/c*  
*Tel. 091/349647- tel. Fax 091305555*  
*90143 Palermo*

## **RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

### **SICILIA**

dell'associazione **LEGAMBIENTE COMITATO REG. SICILIANO** con sede in Palermo via Agrigento 67, C.F.97009910825, in persona del suo Presidente e legale rappr.te p.t. Domenico Fontana, nato ad Agrigento il 30 novembre 1967 e ivi residente rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente dagli avv. Nicola Giudice e Corrado V. Giuliano, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Catania via Pasubio, 33, giusto mandato in margine al presente ricorso,

### **CONTRO**

**Assessorato Regionale Siciliano Territorio Ed Ambiente**, in persona dell'Assessore p.t., con sede in Palermo e dom.to ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Palermo, alla via De Gasperi, 81;

**Assessorato Regionale Siciliano Territorio Ed Ambiente – Dipartimento del Territorio e dell'Ambiente**, in persona del Dirigente Generale p.t., con sede in Palermo e dom.to ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Palermo, alla via De Gasperi, 81;

### **E NEI CONFRONTI**

Del **Comune di Piraino (ME)**, in persona del suo Sindaco, legale rappresentante p.t., dom.to per la carica presso la Casa Comunale, in Piraino (ME) alla via Dante Alighieri n. 29

### **PER L'ANNULLAMENTO**

Costituisco e nomino mie procuratori e difensori, per ogni fase e grado de presente giudizic compresa la fase esecutiv: gli avvocati Nicola Giudice e Corrado V. Giuliano conferendogli tutti i poter previsti dall'art. 84 c.p.c nonché la facoltà d proporre motivi aggiunti eleggendo domicilio presso lo studio dell'ultimo in Palermo via Massimo D'Azeglio, 27/c.

- del Decreto del Dirigente Generale Del Dipartimento Regionale Territorio Ed Ambiente n. 1051 del 23.11.2005, pubblicato per estratto sulla G.U.R.S. n. 10 del 24 febbraio 2006, con cui è stato concesso al Comune di Piraino il finanziamento di € 6.027.336,90 per la realizzazione del progetto di consolidamento del centro urbano zona Sotto Guardiola, Sotto Matrice e Torre Saracena (programma di interventi di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 10/01 dell'8-9 gennaio 2001);

ove necessario:

-del D.A. n. 124/XIII D.R.P.del 4/6/2000 con il quale l'Assessore alla Presidenza p.t. ha concesso il finanziamento in favore del Comune di Piraino per i lavori di "Consolidamento del centro urbano zona Sotto Guardiola, Sotto Matrice e Torre Saracena" per l'importo complessivo di L. 12.000.000.000;

-del conseguente D.D.G. n. 458/XLI del 28/6/2001 con il quale è stata impegnata in favore del Comune di Piraino la stessa somma;

-della deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Piraino n. 136 del 18.06.2004, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di "Consolidamento del centro urbano zona Sotto Guardiola, Sotto Matrice e Torre Saracena" ;

-della nota del 17/12/2003 con la quale il responsabile dell'Ufficio Tecnico dello stesso Comune attesta la conformità del progetto agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 19/72 e dell'art. 154 della L.R. 25/93;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, quantunque non conosciuto.

## **FATTO**

Piraino è un antico borgo medievale della provincia di Messina incastonato in una cornice paesaggistica suggestiva ed unica nel suo genere, con un centro urbano caratterizzato da una fitta trama di case basse, da cui emergono campanili, chiese, torri, palazzi nobiliari.

Su questo paesaggio, nel quale si intrecciano valori naturali e culturali, è previsto un faraonico progetto di “consolidamento del centro urbano” che, se attuato, stravolgerà irreversibilmente un’area di grande valore paesaggistico, in parte sottoposta a vincolo: migliaia di metri cubi di cemento stanno per esser riversati per la costruzione di alti muraglioni stravolgendo un ambiente conservatosi intatto nei millenni.

Il territorio interessato dall’intervento risulta sottoposto a vincolo paesaggistico per le sue particolari e uniche peculiarità, e “costituisce bellezza panoramica” secondo il D.A. n°636 del 13/05/81.

Il Comune di Piraino, con delibera di GM n° 164 del 31/3/1990, aveva conferito l’incarico per la redazione di uno studio geologico sul versante nord alla base del Centro storico di Piraino al Dott. Geol. Massimino Salvatore. A seguito dello studio sono state individuate alcune aree sotto il centro urbano, soggette a fenomeni di smottamento del terreno;

Sei giorni dopo, con delibera di GM n° 184 del 06/04/1990, il Comune di Piraino ha dato incarico, ai professionisti Ing. Giacomo Grillo, Arch. Giuseppa Romeo e Geom. Giuseppe Maniaci di redigere un progetto di consolidamento del Centro storico di Piraino sulla base dei suggerimenti e dei dati emersi dallo studio geologico.

Il CTAR in data 19/12/90, con voto n° 18307, ha approvato il progetto in linea tecnica, per un importo complessivo di 12.000.000.000. di lire.

Con delibera n° 181 del 09/06/1998, la Giunta Regionale ha approvato il programma degli interventi di cui all'art. 1 del DPR 09/10/1997, tra i quali è stato ricompreso tale progetto.

Nel frattempo, con delibera di GM n° 48 del 12/04/1999, viene dato atto che l'Ing. Giacomo Grillo era deceduto e che il Geom. Giuseppe Maniaci, avendo assunto la carica di dipendente pubblico, era divenuto incompatibile. Pertanto il gruppo di progettazione è ora composto dall'ing. Domenico Di Maggio, dall'Arch. Liliana Ferrera ed al Geom. Diego Miragliotta.

Con Decreto dell'Assessore alla Presidenza della Regione n° 124/XII del 04/5/2000, viene concesso in favore del Comune di Piraino il finanziamento di 12 miliardi di lire.

Ma alcuni mesi dopo, con nota prot. 4276 del GR XIII° DRP, l'Assessorato Regionale LL.PP. del 06/12/2000 comunica la sospensione del finanziamento; Contemporaneamente, le segnalazioni del Circolo di Legambiente Nebrodi, spingono la Regione ad effettuare delle verifiche in esito alle quali, con una lettera del 7 marzo 2001, diffida l'amministrazione comunale di Piraino "a dare prosecuzione a quanto previsto nel progetto di consolidamento del centro urbano in quanto lo stesso risulta in variante allo strumento urbanistico vigente".

Con Decreto Dirigenziale n° 1115 del 08/10/2003, l'Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente approva la variante al P.R.G. di Piraino in cui l'area oggetto dell'intervento è stata classificata "zona territoriale omogenea F4 soggetta a consolidamento".

Il nuovo progetto definitivo, adattato alle prescrizioni nel frattempo intervenute da parte della competente Sovrintendenza, prevede la realizzazione di due file di muraglioni in cemento armato con tiranti, per uno sviluppo di circa un chilometro ed un'altezza compresa tra i 3,50 ed i 4,00 metri; i muri interessano il versante su cui si affaccia l'abitato e determinano un pesante impatto visivo dell'opera. Le prescrizioni della Sovrintendenza in relazione all'altezza dei muri, che nel progetto presentato per il Nulla Osta raggiungeva gli 8 metri, vengono sostanzialmente aggirate con uno sdoppiamento dei muri.

Il Comune di Piraino viste le numerose critiche sull'impatto del progetto, ha prodotto una sedicente "Valutazione d'impatto ambientale" inviandola al servizio VIA-VAS dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, che, con nota prot. 2814 del 22/1/2004, pur non ritenendo che il progetto vada sottoposto a giudizio di compatibilità ambientale, poichè "l'intervento proposto ha come finalità di salvaguardare la stabilità del pendio prevenendo possibili manifestazioni franose non apportando sostanziali modifiche e/o alterazioni ambientali", curiosamente, però, entra nel merito del progetto "suggerendo" soluzioni alla stregua di prescrizioni. Con il risultato di accreditare impropriamente la nota come un nulla osta di impatto ambientale.

Oltre alla manifesta contraddittorietà di tale ibrida soluzione, la contraddittorietà della realizzazione dell'opera in questione è emersa anche successivamente all'approvazione del progetto esecutivo avvenuto con la delibera di G.M. n° 136 del 18 giugno 2004, pubblicata all'Albo giorno 20 giugno 2004, avente ad oggetto "Approvazione progetto esecutivo dei lavori di consolidamento del Centro urbano zona Guardiola e Sotto Matrice e Torre Saracena". Con tale delibera l'opera è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 14 comma 13 della legge

109/1994 e successive modifiche e degli artt. 12 e 17 del DPR 8 giugno 2001, “di pubblica utilità, necessaria e urgente”, considerando che le soluzioni progettuali proposte “sono idonee ed adeguate alle finalità che s’intendono conseguire per soddisfare i bisogni della collettività” e conformi alle previsioni dello strumento urbanistico. Tuttavia avverso tale delibera, con nota assunta al protocollo dell’ARTA il 7.9.2004 al n. 57474, la Legambiente – Nebrodi presentava opposizione in virtù della quale iniziava procedimento amministrativo, nel contraddittorio di alcuni dei soggetti interessati, volto alla rivisitazione del progetto approvato ed a seguito di una riunione tenutasi il 25.5.2005 presso l’ARTA, con nota prot. N. 3757/F del 13.7.2005, l’Assessore invitava il Sindaco, e conseguentemente il Dirigente Generale e il Dirigente Responsabile del servizio 4- Assetto del territorio e difesa del suolo- a valutare e rimodulare il progetto tenendo conto delle osservazioni e delle prospettazioni della Legambiente.

Con nota n.prot. 9910 dell’8 settembre 2005 il Comune dichiarava di aderire a quanto chiesto dall’assessorato.

Con nota n. prot. 4484/F del 15.9.2005, indirizzata al Dirigente Generale del Dipartimento Territorio ed Ambiente, l’Assessore invitava gli uffici a tenere conto delle osservazioni di Legambiente, tuttavia il procedimento aperto per la revisione del progetto ha determinato semplicemente le prescrizioni di cui all’art. 4 del decreto impugnato secondo cui “...*nella realizzazione dell’opera, codesto Comune dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni: Ridurre , per quanto possibile, l’estensione longitudinale delle paratie e la loro altezza; mettere a dimora essenze vegetali e sacche vegetative per la piantumazione di specie botaniche mediterranee anche in funzione di mitigazione dell’impatto*

*paesaggistico delle opere murarie; la tipologia della strada da ripristinare, compresa tra le due paratie, deve mantenere la destinazione di uso esclusivamente pedonale.”*

Tali prescrizioni, lungi dal rendere legittimo ciò che non lo è, costituiscono solo l'ammissione dell'illegittimità dell'approvazione e del finanziamento dell'opera così com'è.

### **DIRITTO**

L'impugnato provvedimento è illegittimo poichè va a suggellare, in maniera autonomamente viziata, una serie di provvedimenti illegittimi che nella loro sequenza (durata non a caso quindici anni) hanno autorizzato la realizzazione di uno scempio dal punto di vista ambientale, urbanistico e paesaggistico. Il Decreto impugnato rappresenta l'ulteriore scempio, quello prodotto ai danni delle finanze regionali, gravate di uno spreco di denaro pubblico, per la realizzazione di un'opera che, ove effettivamente necessaria, potrebbe essere compiuta con un finanziamento di gran lunga inferiore. In particolare il decreto impugnato è da annullarsi per i seguenti, specifici

### **MOTIVI**

**1)Violazione dell'art. 97 cost., dell'art. 1 della legge 241/90 (e dell'omologa disposizione di cui all'art. 1 della l.r. n. 10 del 1991) e del principio di economicità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, travisamento ed errore nei presupposti.**

Il progetto in questione è stato finanziato anche sul presupposto che il consolidamento, sia opera di pubblica utilità, le cui necessità ed urgenza si fondano su uno studio geologico che dichiara Piraino “*caratterizzato da*

*fenomenologie di degrado e dissesto geomorfologico dei versanti” - tale che si legge nella Valutazione d'impatto ambientale - “necessita di un intervento progettuale, effettuato in tempi brevi, che si ponga come obiettivo di salvaguardare oltre la stabilità del pendio, i fabbricati prospicienti la zona in oggetto, tentando di prevenire possibili manifestazioni franose”,*

Parte ricorrente non può che contestare l'erroneo presupposto dichiarato dalla relazione geologica poiché la zona interessata dall'intervento non è mai stata oggetto di frane, pericoli e risulta per giunta abbondantemente alberata. Ciò risulta da un approfondito e specifico studio condotto dal Dott. Geol. Fabrizio Nigro, iscritto all'Albo Regionale dei Geologi n° 881, incaricato da parte della Legambiente di verificare l'attendibilità della relazione geologica redatta a supporto del progetto e l'idoneità degli interventi previsti.

Il tecnico incaricato ha consegnato una perizia, in cui a seguito di rilievi tecnici conferma quanto contestato e dichiara: *“Non è riconoscibile alcun indizio di avvenuto o incipiente dissesto idrogeologico, né attraverso l'analisi morfometrica, né attraverso quella mesostrutturale, né attraverso quella della distribuzione della vegetazione. **In quest'ottica, gli imponenti interventi di consolidamento progettati appaiono del tutto ingiustificati ed esorbitanti nell'ottica del rapporto costi/benefici.**”*

*“Gli elaborati tecnici – continua la relazione - evidenziano in particolare una potenziale inclinazione al dissesto da parte dell'ammasso roccioso affiorante in modo discontinuo e della sovrastante copertura detritica.” Questa caratteristica non viene peraltro supportata da dati territoriali specifici e puntuali, ma risulta piuttosto un'affermazione speculativa.*

*“La propensione al dissesto viene enfatizzata con affermazioni generiche di "incipienti dissesti del versante roccioso" e da una carente e poco chiara documentazione fotografica, dalla quale non si evince alcuna instabilità potenziale o reale della compagine rocciosa, ma solo una panoramica dei luoghi, alcuni esempi dello stato di fratturazione delle masse rocciose lapidee e una lieve deformazione di un tratto di muro a secco che contiene gli orizzonti più superficiali ed alterati del substrato metamorfico che compone l'ossatura del rilievo sul quale sorge Piraino”.*

Viene evidenziato inoltre che *“lo stato di fratturazione di un mezzo roccioso non è sinonimo di inequilibrio della massa stessa”.*

Inoltre in relazione ai rilievi tecnici della controparte, viene scritto che *“non sono mai stati realizzati o comunque non sono contenuti negli elaborati progettuali”.*

Sempre sui rilievi effettuati viene messa in dubbio *“l'utilità di condurre alcune tipologie di prospezioni” **che possono essere considerate** “totalmente inutili se relate agli obiettivi della ricerca in sito, come ad esempio le prospezioni geoelettriche oppure le prove penetrometriche realizzate in depositi altamente disomogenei dal punto di vista granulometrico e contenenti frequenti clasti di grandi dimensioni che vanificano l'affidabilità della prova stessa, che persino pongono delle problematiche circa il criterio di esecuzione dell'indagine stessa”.*

Tali considerazioni e perplessità circa la conduzione dei rilievi geologici *“inducono a considerare del tutto inaffidabili i risultati ottenuti dalla campagna di indagini sopra descritta”.*

Inoltre, l'intero studio progettuale non descrive mai quali siano i dati sui quali è possibile riconoscere aree in dissesto talmente pericolose da giustificare un così oneroso intervento di consolidamento.

Nella relazione geologica che supporta, giustifica e suggerisce la tipologia d'intervento, si descrive una situazione allarmante enfatizzando il pericolo al fine di spingere e convincere le Amministrazioni (ciascuna per il proprio ruolo) ad effettuare l'intervento.

*“L'ammasso roccioso che costituisce la parte sommitale del versante nord di Piraino possiede una resistenza che lo inserisce nella classe II di STACEY E PAGE (1986). cioè roccia leggermente degradata; l'alterazione è penetrata nelle discontinuità aperte, ma gran parte della roccia è intatta. (pag. 36 della relazione).*

*In sintesi, l'intorno di territorio che s'identifica con la porzione sommitale del versante nord del rilievo sul quale sorge Piraino è soggetto a modellamenti prodotti da agenti esogeni attraverso normali processi erosivi, dai quali sono esclusi dissesti franosi di significativa entità in atto, potenziali o già avvenuti”.*

Conclude il geologo: “ non è riconoscibile alcun indizio d'avvenuto o incipiente dissesto idrogeologico, né attraverso l'analisi morfometrica, né attraverso quella mesostrutturale, né attraverso quella della distribuzione della vegetazione.

*In quest'ottica, gli imponenti interventi di consolidamento progettati appaiono del tutto ingiustificati ed esorbitanti nell'ottica del rapporto costi/benefici.*

*Anzi, ad un inutile incremento del carico sul versante conseguente alla realizzazione delle opere di sostegno corrisponderebbe un impatto negativo e medio e lungo periodo sia per quel che riguarda l'ecosistema locale che in relazione alla percezione visiva che verrebbe stravolta nella sua peculiarità paesaggistica”.*

L'analisi condotta e le considerazioni svolte dal consulente dell'associazione indicata, ben possono essere mutate al fine di censurare l'illegittimità del

provvedimento impugnato basato su un ineludibile errore di fatto ed anzi, emesso in assoluto difetto dei presupposti di fatto che l'hanno originato, ma prim'ancora in violazione del principio di buon andamento e del criterio di economicità che deve necessariamente reggere l'attività amministrativa.

L'opera, infatti, risulta priva dei presupposti di pubblica utilità necessità ed urgenza in quanto gli studi e le perizie fatte per conto di Legambiente dimostrano l'inutilità, la sproporzionalità dell'intervento e l'enfatizzazione di un pericolo di smottamento che in realtà non sussiste; di qui un atto emanato con eccesso di potere per travisamento ed in violazione di Legge per l'assoluta superfluità della spesa rispetto alle necessità amministrative.

**2) Violazione dell'art. 9, comma 1, lr. n. 19 del 1972. Eccesso di potere per difetto d'istruttoria e travisamento. Violazione e falsa applicazione dell'art. 28 -bis delle norme di attuazione approvate unitamente al p.r.g. con D.A.. dell'Assessorato Territorio e Ambiente n. 413/90, così' come aggiunto come variante approvata con delibera di consiglio comunale del Comune di Piraino n. 42 del 22.11.2000 approvata con decreto dirigenziale n° 1115 dell'8/10/2003 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente. Eccesso di potere per violazione del d.a. n°636 del 13/05/81.**

L'art. 9, comma 1, della Legge regionale n. 19 del 1972 così recita: *“Per tutte le opere pubbliche finanziate dall'Amministrazione regionale e di competenza ..... degli enti locali e....l'accertamento della conformità del progetto agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi e di igiene vigenti nel comune in cui l'opera deve essere realizzata è compiuto dal Sindaco, mediante attestazione apposta sul progetto medesimo”*.

La ratio della norma è evidente: il finanziamento non può essere concesso se l'opera finanzianda non è conforme agli strumenti urbanistici e di ciò si rende garante il rappresentante-responsabile dell'ente finanziato mediante un'attestazione (contenuta nell'impugnata nota del 17/12/2003) che, lungi dal rappresentare una dichiarazione avente pubblica fede, costituisce (nelle disattese intenzioni del legislatore regionale) il responso all'esito di un procedimento istruttorio (la norma parla, infatti, di accertamento della conformità).

Ebbene, sul punto, l'istruttoria è stata oltremodo carente, errata e fonte di una insanabile contraddittorietà che si è spinta sino ad imporre in sede di decreto di finanziamento la prescrizione di cui all'art. 4 (di cui si dirà al successivo motivo), volta a "sanare" una inesistente conformità allo strumento urbanistico.

Il citato art. 28 -bis delle norme di attuazione al P.R.G., infatti, definisce le zone F4 – Zone soggette ad espropriazione, finalizzate agli interventi di consolidamento del Centro Urbano da effettuarsi mediante l'esecuzione di opere di bioingegneria integrate da opere di sostegno dei terreni, dei relativi percorsi di accesso, nonché delle necessarie e sussidiarie opere idrauliche, di limitato impatto ambientale.

In tali zone è vietata la realizzazione di nuovi volumi mentre sono consentite le opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria ed il consolidamento di eventuali manufatti edilizi esistenti.

Inoltre, il territorio interessato dall'intervento, come detto, risulta sottoposto a vincolo paesaggistico per le sue particolari e uniche peculiarità, e "costituisce bellezza panoramica" secondo il D.A. n°636 del 13/05/81.

Orbene, il progetto è difforme in quanto non si prevede alcun intervento di bioingegneria o d'ingegneria naturalistica, “disciplina tecnica che utilizza le piante vive negli interventi antierosivi e di consolidamento in genere in abbinamento con altri materiali (legno, pietrame, reti zincate, geotessuti, biostuoie, ecc.)”, mentre al contrario predominano interventi massicci con impianto di muri in cemento armato e tiranti con un fortissimo impatto ambientale e un pesante stravolgimento paesaggistico. Tant'è che per le sacche vegetali, su un importo complessivo di € 6.027.336,90 vengono previsti solamente € 8.000.

E' altresì difforme al Piano Regolatore Generale del Comune di Piraino, poiché prevede il c.d. miglioramento della strada pedonale esistente affinché “oltre a svolgere funzioni di collegamento urbano all'occorrenza può servire come via di fuga, supplendo così al ristretto sistema viario del centro urbano”. In pratica, l'intervento si configura come un consistente ampliamento del sentiero esistente per la realizzazione di una nuova strada percorribile da veicoli, non prevista dal P.R.G.

A ciò tenta di porre riparo (ed in questo l'ulteriore vizio di eccesso di potere candelato) l'ultima delle prescrizioni di cui all'art. 4 del decreto di finanziamento, secondo cui: “...*la tipologia della strada da ripristinare, compresa tra le due paratie, deve mantenere la destinazione di uso esclusivamente pedonale.*”, nonostante la manifesta contraria previsione del progetto approvato e finanziato, mai variato sul punto.

**3)Ulteriore violazione dell'art. 9, comma 1, della l.r. n. 19 del 1972.**

**Violazione del principio di ragionevolezza. Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità'.**

Il finanziamento è concesso sul presupposto che l'opera sia conforme agli strumenti urbanistici e che sia necessaria ed urgente.

Orbene, non solo difettano tutti tali presupposti, ma il decreto di finanziamento si appalesa viziato da forte contraddittorietà laddove, all'art. 4 prescrive di *“Ridurre, per quanto possibile, l'estensione longitudinale delle paratie e la loro altezza; mettere a dimora essenze vegetali e sacche vegetative per la piantumazione di specie botaniche mediterranee anche in funzione di mitigazione dell'impatto paesaggistico delle opere murarie; ...”*

In ciò una assoluta contraddittorietà fonte di un provvedimento illogico.

Delle due l'una: o l'opera di consolidamento è conforme all'art. 28bis del PRG in quanto opera di bioingegneria (ma nel caso in questione dal progetto stesso si può ampiamente escludere che l'opera sia qualificabile come tale) o non saranno certo un po' di essenze vegetali e sacche vegetative sparse qua e là, ad arbitrio dei progettisti a renderla tale. Il decreto impugnato riconosce ampiamente l'illegittimità dell'opera assentita, tuttavia, in luogo di una revisione del progetto, unica soluzione per rendere legittima l'intera attività amministrativa, l'Assessorato Territorio ed Ambiente, contraddittoriamente, prevede qualche “accorgimento” rimesso all'arbitrio degli esecutori del progetto, per dare una parvenza di conformità al PRG.

**4)Violazione degli artt. 7 e 8 della l.241/90 ovvero degli artt. 8, 9 e 10 della l.r. n. 10/91 in relazione all'art. 21, comma 13, della l.r. n. 19 del 1972.**

A norma della disposizione da ultimo indicata . *“Il decreto di finanziamento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti di legge”* .

Ebbene, tale decreto, a dispetto dell'intera normativa a tutela della pubblicità e della partecipazione dei cittadini e dei soggetti interessati, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, è stato pubblicato solo per estratto e non è stato portato debitamente a conoscenza di quanti avrebbero avuto diritto a partecipare alla formazione della decisione amministrativa.

Ma v'è di più.

Si sarebbe dovuto procedere, in una fase anteriore all'approvazione del decreto, all'acquisizione dell'apporto partecipativo di TUTTI i soggetti interessati, soprattutto in considerazione del fatto che il vizio inficia oltre al decreto di finanziamento, anche la delibera di approvazione del progetto esecutivo.

#### **ISTANZA DI SOSPENSIONE**

L'assoluta necessità della sospensione interinale dei provvedimenti tutti impugnati ed in primo luogo del decreto di finanziamento è in re ipsa, atteso l'elevatissimo impatto dell'opera e l'enorme irreparabile danno che la stessa potrebbe arrecare al paesaggio del Comune di Piratino, come detto, tutelato ex D.A. n°636 del 13/05/81 per le sue peculiarità e bellezze panoramiche. Dal decreto di finanziamento, decorre poi, il termine per il pubblico incanto e l'inizio dei lavori, pertanto, la mancata sospensione degli effetti, determinerebbe la continuazione dell'intero iter con ulteriori aggravii e con l'esposizione delle amministrazioni interessate ad azioni di risarcimento, derivanti dall'eventuale aggiudicazione ed inizio lavori.

**PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO**

Si conclude affinché l'Ill.mo Presidente, Voglia, in accoglimento del presente ricorso, previa loro sospensione, annullare gli atti impugnati.

Palermo, 19 giugno 2006

Avv. Nicola Giudice

avv. Corrado V. Giuliano

Si dichiara il presente ricorso esente in quanto ricorrente associazione ambientalista

Pa 19.6.2006

avv. Nicola Giudice

#### **RELATA DI NOTIFICA**

Addì \_\_\_\_\_,

Io sottoscritto, Aiut. Uff. Giud. addetto all'UUNEP presso la Corte di Appello di Palermo, ho notificato, per legale scienza e ad ogni effetto di Legge, copia dell'antescritto ricorso a:

**1)Assessorato Regionale Siciliano Territorio ed Ambiente**, in persona dell'Assessore pro tempore, con sede in Palermo e dom.to ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Palermo via De Gasperi, 81, e tanto ho fatto mediante consegna di copia conforme fattane a mani di:

**2) Assessorato Regionale Siciliano Territorio ed Ambiente- Dipartimento del Territorio e dell'Ambiente**, in persona del Dirigente Generale, con sede in Palermo e dom.to ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Palermo via De Gasperi, 81 e tanto ho fatto mediante consegna di copia conforme fattane a mani di :

**3) Comune di Piraino(Me)**, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, dom.to per la carica presso la Casa Comunale in Piraino (ME), via Dante Alighieri n. 29, e tanto ho fatto mediante spedizione di copia conforme in plico postale a.r. come per legge.